

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Fondazione Don Carlo Gnocchi
per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere
periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata ATNO, codice fiscale/partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale dott.ssa MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta ATNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus "Centro Santa Maria alla Pineta", successivamente denominata "Struttura", codice fiscale 04793650583, partita IVA 12520870150, sede legale in Milano, piazzale Rodolfo Morandi 6, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

PREMESSO CHE

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;

- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;

- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2") e il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (cosiddetto "percorso 3");

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776 definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale per il triennio 2008/2010 e che le tariffe 2010 sono ad oggi confermate;

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- ai sensi dell'art.1, comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli Istituti privati sono tenuti a praticare sulle tariffe del Nomenclatore regionale uno sconto pari al 2%, qualora gli atti convenzionali non prevedano sconti superiori;

- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;

- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la DGRT 723/2011;

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 8 novembre 2018 n.1120 determina i tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle Strutture sanitarie private accreditate;

- la deliberazione aziendale 30.12.2020 n. 1125 rinnova fino al 31/12/2021, tra gli altri, il contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Struttura per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ex art.26 residenziali, semiresidenziali, domiciliari e ambulatoriali (percorso 3 DGR 595/2005), nonché prestazioni di medicina fisica e riabilitativa (percorso 2 DGR 595/2005) ;

- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (autorizzazione Comune di Massa n.21475 del 6/12/2013; dichiarazione mantenimento requisiti attraverso pratica STAR identificativo pratica: 04793650583-15062021-1654 del 15 giugno 2021) e in possesso di accreditamento per le discipline in oggetto (decreti RT 9600/2017 e 9088/2020; dichiarazione alla RT di adeguamento requisiti accreditamento istituzionale e 9/09/2021)

- la deliberazione aziendale _____ ha approvato lo schema della presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Formano oggetto del presente contratto le attività di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 e ex art. 25 legge 833/1978 svolte presso il "Centro Santa Maria alla Pineta" di Massa, come sotto specificato:

A) riabilitazione intensiva extraospedaliera ex. art. 26:

a1) in regime residenziale (di internato)

a2) in regime semiresidenziale (di seminternato);

a3) in forma domiciliare;

a4) in forma ambulatoriale e precisamente cosiddetto "percorso 3" di cui all'allegato A DGRT 595/2005, riferibile a condizioni di disabilità complesse che richiedono una presa in carico globale;

B) percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione e, precisamente, cosiddetto "percorso 2" di cui all'allegato A DGRT 595/2005, riferibile alle disabilità minime e segmentarie e a condizioni cliniche acute o in fase di riacutizzazione.

Le prestazioni di cui al suddetto punto A) sono rivolte a cittadini residenti ASL NO/CE/SE, nel rispetto dei singoli tetti finanziari stabiliti dal presente contratto.

Art. 3 Modalità di accesso

L'accesso alle prestazioni in oggetto è disciplinato dalla normativa e dagli indirizzi di riferimento, nonché da eventuali disposizioni aziendali che la Struttura si impegna a recepire ed applicare per quanto di competenza.

Le Parti condividono le indicazioni del presente articolo, come di seguito espresse.

Prestazioni a favore residenti nel territorio ASL Toscana NO

Per le **prestazioni ex art. 26** (precedente art.2, punto A), l'accesso alla Struttura avviene a seguito di:

- prescrizione/proposta di trattamento redatta da parte di un Medico specialista di branca o Medico fisiatra dipendenti del SSN, ovvero a seguito di scheda trasferimento da Ospedale, su moduli ATNO. Costituisce contenuto necessario della prescrizione: diagnosi, classificazione dell'MDC, obiettivi del trattamento, descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti indispensabili, nonché durata complessiva del trattamento;
- successiva validazione della proposta/scheda suddetta da parte del competente Medico fisiatra dipendente del Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO, resa attraverso apposizione di firma e timbro, secondo le modalità di validazione in uso;
- invio alla Struttura del modulo validato da parte dai competenti uffici dell'ATNO.

La Struttura si impegna a erogare il trattamento secondo le modalità indicate nella proposta validata e a dare comunicazione al competente ufficio della data di inizio del trattamento stesso.

In riferimento alle **prestazioni “percorso 2”** (art.2, punto B), l'accesso alla Struttura avviene su richiesta del Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta/Specialista pubblico, tramite prescrizione su ricettario regionale, secondo la codifica ICD IX CM (DGRT 595/2005).

In particolare, il cittadino presenta la prescrizione ai servizi di riabilitazione aziendali (Massa e Marina di Carrara) e, a seguire, provvede alla sua regolarizzazione presso il CUP in relazione alla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Mensilmente, i servizi di riabilitazione aziendali - attraverso il Coordinatore delle professioni sanitarie – inviano alla Struttura l'elenco dei pazienti da inserire in trattamento.

La Struttura si impegna ad inviare ai competenti uffici dell'ATNO copia della relazione d'esito, a conferma dell'avvenuta esecuzione del trattamento percorso 2.

Prestazioni a favore residenti ASL Toscana Centro e ASL Toscana Sud Est

In relazione alle prestazioni ex art. 26 legge 833/1978, l'accesso alla Struttura avviene a seguito di:

- prescrizione/proposta di trattamento redatta da parte di un Medico specialista di branca o Medico fisiatra;
- successiva validazione della proposta suddetta da parte di un Medico fisiatra dipendente dell'Azienda USL di residenza dell'assistito (salvo il caso in la prescrizione sia effettuata da Medico fisiatra dipendente dell'Azienda USL di residenza).

Art. 4 – Proroghe e chiusura del trattamento

Condizione essenziale per eventuali proroghe alla durata di trattamento prevista nel Piano riabilitativo individuale (PRI) è che sia concluso il precedente Piano, cioè che siano stati effettuati tutti i trattamenti in esso autorizzati.

La proroga richiede da parte della Struttura la predisposizione di un nuovo PRI, con indicazione di adeguata motivazione a supporto della richiesta. Il PRI è soggetto a validazione da parte del competente Medico fisiatra dipendente del Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO, resa attraverso apposizione di firma e timbro.

La Struttura si impegna a trasmettere eventuali richieste di proroga in tempo utile a garantire continuità nel trattamento e, nel contempo, la preventiva validazione del Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO.

La Struttura si impegna altresì a comunicare la data di inizio effettiva del trattamento in proroga ai competenti uffici dell'ATNO.

La chiusura del trattamento, comprese le eventuali proroghe, deve essere accompagnata da

apposita relazione d'esito che la Struttura si impegna ad inviare ai competenti uffici dell'ATNO.

Art. 5 Modalità di erogazione delle prestazioni

Al fine di favorire una programmazione di attività adeguata alle necessità del territorio, la Struttura si impegna a erogare mensilmente prestazioni corrispondenti a un dodicesimo del budget finanziario annualmente disponibile, con possibilità di un'oscillazione massima del 5% in eccesso o in difetto.

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate ai precedenti articoli.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

Art. 6 Tariffe e tetti finanziari

Le **TARIFFE** di riferimento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono le seguenti:

a) per la riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 (residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale) le tariffe sono contenute nell'allegato A della deliberazione Giunta regionale Toscana 776/2008 (con particolare riferimento a quelle indicate per l'anno 2010) e/o nella deliberazione Giunta regionale Toscana 1476/2018.

Con riferimento alle prestazioni in regime residenziale, alla tariffa si aggiunge l'importo di 6,00 € per l'erogazione diretta di prestazioni farmaceutiche, specialistiche e diagnostiche (solo per prestazioni a favore residenti ASL Toscana Nord Ovest).

b) per il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione ("percorso 2") le tariffe di riferimento sono contenute nel Nomenclatore tariffario regionale, ridotte secondo la percentuale di sconto del 2% ai sensi della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Sono fatte salve eventuali modifiche alle tariffe che potranno essere apportate ai sensi di successive disposizioni regionali. Nel caso di revisione tariffaria determinata dalla regione Toscana l'Azienda TNO darà applicazione a quanto previsto dalle disposizioni suddette.

Per l'anno **2022** sono previsti i seguenti **TETTI FINANZIARI** massimi e onnicompresivi:

a) riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 (residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale) a favore residenti ASL Toscana Nord Ovest:

€ 3.794.000,00 (netto ticket)

Il suddetto importo è comprensivo della quota di €6,00 per l'erogazione diretta di prestazioni farmaceutiche, specialistiche e diagnostiche (DGRT 766/2008);

b) riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 a favore residenti ASL Centro:

€ 1.205.546,00 (netto ticket)

c) riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 a favore residenti ASL Sud Est:

€ 71.166,00 (netto ticket)

d) percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione ("percorso 2")

€ 200.000,00 (lordo ticket)

Non è prevista compensazione fra gli importi di cui ai precedenti punti a) b) c) d).

Le parti concordano che, al fine di garantire un costante flusso nell'erogazione delle prestazioni, i tetti sopra indicati siano consumati nel limite di un dodicesimo mensile, con possibilità di un'oscillazione massima del 5% in eccesso o in difetto, come indicato al precedente art. 5.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento del tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

Per i successivi anni di vigenza del presente accordo, i tetti di spesa saranno concordati fra le parti e formalizzati con nota scritta da parte dell'ATNO.

Art. 7 Compartecipazione alla spesa sanitaria

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket per conto dell' ATNO e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo articolo, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

Art. 8 Rendicontazione attività e flussi informativi

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte per tipologia e in base alla residenza degli assistiti.

Rispetto alla residenza si terrà conto della seguente ripartizione :

- Residenti ASL NO con distinzione fra ambiti territoriali di Massa Carrara/Lucca/ Versilia/ Pisa/Livorno;
- Residenti ASL CE con distinzione fra ambiti territoriali di Firenze/Prato/Pistoia/Empoli
- Residenti ASL SE con distinzione fra ambiti territoriali di Arezzo/Siena/Grosseto.

Rispetto alla tipologia di attività, dovranno essere distinte:

- prestazioni ex art. 26 in regime residenziale;
- prestazioni ex art. 26 in regime semiresidenziale
- prestazioni ex art. 26 domiciliari
- prestazioni ex art. 26 ambulatoriali (percorso 3)
- prestazioni ambulatoriali percorso 2

Per ogni ambito territoriale e per ogni tipologia, il rendiconto riporterà il volume economico corrispondente, con l' indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente
- quote esenzione/quote di compartecipazione
- importi prestazioni, con evidenza dello sconto 2% effettuato, dei ticket/quote aggiuntive riscossi, delle esenzioni.

Al rendiconto devono essere allegati i relativi piani riabilitativi individuali validati dal Dipartimento di

Riabilitazione aziendale e le prescrizioni. Per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali sono inoltre richiesti i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa (o di un familiare in caso di impedimento psicofisico, con indicazione del rapporto con l'interessato: coniuge, figlio ecc).

La Struttura si impegna a rispettare le procedure finalizzate all'alimentazione costante dei flussi informativi SPR e SPA secondo le indicazioni dell'ATNO. Il valore economico delle prestazioni non riscontrabili nei flussi non potrà essere riconosciuto alla Struttura e sarà oggetto di conguaglio negativo alla chiusura del flusso dell'anno di competenza.

Art. 9 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

La Struttura emette fatture elettroniche - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione. In particolare:

- fattura inerente le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 erogate a favore di cittadini residenti ASL NO (senza distinzione per ambito territoriale di residenza);
- fattura inerente le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 erogate a favore di cittadini residenti ASL CE e SE (con importi distinti per ASL e non per ambito territoriale di residenza);
- fattura inerente le prestazioni ambulatoriali percorso 2.

La Struttura si impegna a emettere le fatture con cadenza mensile, in relazione alle prestazioni erogate nel mese di competenza.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

Le fatture devono evidenziare con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando in apposita linea "descrizione bene/servizio" le descrizioni corrette: ex art. 26 residenziale; ex art. 26 semiresidenziale; ex art. 26 domiciliare; ex art. 26 ambulatoriale percorso 3; ex art. 25 ambulatoriale percorso 2.

Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dall'Istituto. In relazione al percorso 2, dovrà essere evidenziato inoltre lo sconto 2% sulle tariffe, reso ai sensi della legge 296/2006.

Nella fattura deve essere indicato l'ordine elettronico inviato da ATNO alla Struttura tramite la piattaforma NSO (Nodo smistamento ordini).

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento. Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi al ticket trattenuti dalla Struttura. In relazione al percorso 2, dovrà essere evidenziato inoltre lo sconto 2% sulle tariffe, reso ai sensi della legge 296/2006.

L'ATNO s'impegna, attraverso il flusso della compensazione regionale, al pagamento delle prestazioni rese ai cittadini residenti nelle Aziende USL toscane CE e SE, nei limiti dei tetti indicati al precedente art. 6, fatte salve eventuali successive variazioni di tetti comunicate dalle singole ASL.

Resta inteso che il superamento dei tetti assegnati a ciascuna ASL potrà avvenire solo previa autorizzazione della ASL stessa che, nel disporre fuori tetto la prestazione di riabilitazione a favore del proprio residente, automaticamente autorizza l'Istituto ad erogare la prestazione richiesta e, salvo diverse indicazioni regionali, a fatturare il relativo importo direttamente all'ASL di residenza.

L'ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione.

I termini di decorrenza sono interrotti in assenza di rendiconto elaborato come da precedente art.8.

Art. 10 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

La Struttura riconosce il diritto alla tutela dell'utente anche in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'AUSL Toscana N.O., approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 12 febbraio 1996, n. 167. La Struttura collabora, altresì, con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'AUSL Toscana N.O.

I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Art.12 Trattamento dei dati personali

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla Struttura la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Art. 13 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e potrà esser rinnovato alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Le parti si impegnano ad adeguare i contenuti del presente accordo in caso di successive disposizioni nazionali o regionali incompatibili con i contenuti dell'accordo medesimo.

Articolo 14 Risoluzione del contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 15 Facoltà di recesso

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 16 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 17 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

Art. 18 – Incompatibilità del personale

La Struttura comunicherà via mail alla S.C Privato accreditato e riabilitazione , due volte nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo all'interno della Struttura (a eccezione dei dipendenti pubblici della struttura per i quali si presume avvenuta la verifica di incompatibilità) . In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La struttura si impegna altresì al rispetto della normativa relativa al "pantouflage" dichiarandosi consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione .

.Art. 19 – Trasparenza e integrità

20.1 La struttura dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda reperibile al link _____ e di applicarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

20.2. La struttura è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di

competenza.

Art.20 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest
Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Letizia Casani

per la Fondazione Don Carlo Gnocchi
il Legale Rappresentante

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 27/12/2021 16:43:56

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265